

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2428-A
—

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

**(LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE -
COOPERAZIONE)**

(Relatore: **ARISIO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**CRAZI**)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(**DE MICHELIS**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(**GORIA**)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(**ROMITA**)

E COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
(**ZAMBERLETTI**)

Presentato il 31 dicembre 1984

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1984,
n. 900, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali
e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno

Presentata alla Presidenza il 25 gennaio 1985

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione tecnica, presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, istituita perché definisse l'elaborazione di proposte intese ad un riordino strutturale ed organico dell'intera materia relativa alla fiscalizzazione degli oneri sociali, ha di recente concluso il suo compito, consentendo così al Ministero di definire criteri ed ambiti entro i quali far agire il disegno di legge di riordino definitivo della materia stessa.

Poiché gli effetti prodotti dall'articolo 1 del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1984, n. 430, sono cessati fin dal 30 novembre scorso, si ritiene opportuno proporre, con il provvedimento al nostro esame, il mantenimento della continuità dell'intervento di fiscalizzazione, in attesa del definitivo e strutturale riordino.

Sicuramente la commissione tecnica, nel suo approfondito esame, avrà potuto individuare gli aspetti da correggere e quelli da mantenere attraverso iniziative volte nella direzione, già indicata dalla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, della graduale eliminazione di quegli oneri di contribuzione, giustamente definiti impropri, poiché destinati a finanziare interventi rivolti non già ai lavoratori, ma al cittadino in generale.

Liberare il sistema produttivo da oneri impropri, anzi, non pertinenti alle imprese ed ai lavoratori, distinguendo attentamente i servizi sociali rivolti a tutta la comunità, da quelli destinati ad una sola parte di essa, sono questioni vitali per un paese che poggia il suo sviluppo sulla competizione.

Ciò anche nella sempre più ferma consapevolezza dei gravi rischi che il deterioramento della situazione determinerebbe sul piano occupazionale, economico

e sociale, che impone ormai, in ogni campo, la netta distinzione fra assistenza e previdenza, anche per ciò che riguarda i canali di finanziamento.

La misura in questione si pone quindi l'obiettivo di adeguare la situazione italiana a quella della maggior parte dei paesi occidentali, in cui l'onere per il finanziamento della sicurezza sociale, anche quando si basa sul sistema contributivo (piuttosto che sulla fiscalità) in nessun caso è paragonabile a quello che grava sul sistema produttivo del nostro Paese.

Proprio nel momento in cui l'annosa questione della fiscalizzazione degli oneri sociali viene, presumibilmente, risolta in modo definitivo, un fatto singolare rischia di « azzerare » tutto, rischia di vanificarne gli effetti.

L'anno scorso, la legge finanziaria prevede la proroga delle disposizioni dell'articolo 13, comma secondo, della legge 10 maggio 1982, n. 251 che, per finanziare maggiori prestazioni disposte dal legislatore, faceva carico all'INAIL di aumentare il premio assicurativo a carico dell'industria, la cui gestione è in attivo.

Per il 1985, nonostante il parere favorevole delle Commissioni lavoro della Camera e del Senato, oltre a quello della Commissione bilancio del Senato, espresse in sede di esame della legge finanziaria, tale proroga non è stata rinnovata.

L'assenza a tutt'oggi di un provvedimento di differimento dell'aumento dei premi pagati dall'industria per l'assicurazione infortuni sul lavoro rischia di determinare effetti controproducenti in ordine alla linea di risanamento economico. Verrebbe infatti aumentato ingiustamente e immotivatamente il costo del lavoro in un momento in cui le imprese industriali sono impegnate con rigore, ma anche con sacrificio, nella linea del suo contenimento

entro il « tetto » indicato dal Governo per il 1985. Inoltre, verrebbe di fatto rinviato l'inizio di un'azione di risanamento strutturale delle gestioni non industriali dell'INAIL.

È ben vero che, nel 1983, per la prima volta, il bilancio consuntivo dell'INAIL ha presentato un passivo, ma è altrettanto vero che la gestione industria risultava in attivo. Le maggiori spese previste dalla legge ricordata determineranno sicuramente passivi crescenti, riguardanti in misura limitata anche la gestione industriale. Si tratta però in quest'ultimo caso di *deficit* apparenti, in quanto le risorse fornite dall'industria sono da sempre destinate a coprire gli enormi *deficit* del settore agricolo.

Le anticipazioni dall'uno all'altro settore ammontano a migliaia di miliardi (6.900 previsti per il 1985) remunerati al tasso del 4,5 per cento; mediamente 2.000 miliardi l'anno dei versamenti effettuati dalle imprese industriali sono congelati in deposito infruttifero presso la Tesoreria dello Stato. Sarebbe sufficiente rendere di-

sponibile all'Istituto, o quanto meno remunerare equamente, tale somma, per escludere l'eventualità che la gestione industriale possa risultare in passivo.

L'industria ha negli ultimi anni ridotto sensibilmente il tasso degli infortuni mediante una attenta opera di prevenzione e a motivo delle profonde trasformazioni tecnologiche intervenute: l'aumento delle tariffe assicurative, non risolvendo per nulla i problemi di bilancio, finirebbe invece per alterare la funzione assicurativa dell'INAIL, configurandola come meramente esattiva e preminentemente assistenziale.

Per tale complesso di motivi, la Commissione ha ritenuto di prorogare al 1° gennaio 1986 l'entrata in vigore del nuovo tariffario INAIL; così come ha ritenuto, sia per la peculiare situazione della manodopera femminile che per la natura di mera proroga rivestita dal decreto, in vista del riordino organico della materia, di confermare, modificando il testo del decreto, le vigenti aliquote di fiscalizzazione.

LUIGI ARISIO, *Relatore*.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 900, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 900, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 900, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

ARTICOLO UNICO.

Il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 900, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° dicembre 1984 e fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1984, n. 30, restano fissate in 3,51 punti per il personale maschile ed in 8,15 punti per il personale femminile »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1985, nella misura di 3,38 punti per il personale maschile e di 8,65 punti per il personale femminile »;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Il termine di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 10 maggio 1982, n. 251, è prorogato al 1° gennaio 1986 ».

Decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 900, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31 dicembre 1984.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini della armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, i termini per sgravi contributivi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1984, n. 430, sono differiti al 31 maggio 1985.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° dicembre 1984 e fermo restando il termine di cui al precedente comma 1, le misure degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1984, n. 30, sono fissate in 3,51 punti per il personale maschile ed in 7,15 punti per il personale femminile.

3. Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1983, n. 638, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1985, nella misura di 3,38 punti per il personale maschile e di 7,65 punti per il personale femminile.

4. Il termine di cui all'articolo 16 della legge 2 maggio 1983, n. 156, recante provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982, già prorogato al 31 dicembre 1984 dal decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente differito al 31 maggio 1985.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto valutato in lire 4.775 miliardi nell'anno 1985, lire 1.800 miliardi nell'anno 1987 e in lire 700 miliardi nel periodo 1988-1996, si provvede, quanto all'anzidetto importo di lire 4.775 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia » e quanto al restante importo di lire 1.800 miliardi, per l'anno 1987, e di lire 700 miliardi per il periodo 1988-1996, all'uopo utilizzando parzialmente le proiezioni per l'anno 1987 e successivi dell'accantonamento « Interventi straordinari nel Mezzogiorno », iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'anno 1985.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1984.

PERTINI

CRAXI - DE MICHELIS - GORIA - ROMITA -
ZAMBERLETTI.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.